



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO

ART. 1 - OGGETTO - MODALITA' - DURATA

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina l'appalto del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti della Provincia Regionale di Palermo, attraverso la distribuzione di Buoni pasto utilizzabili presso gli esercizi convenzionati con l'Azienda appaltatrice secondo i prezzi di listino affissi nei rispettivi esercizi;

- Il servizio sarà garantito nelle forme e con le modalità stabilite nel presente capitolato almeno nel raggio di 500 metri dei seguenti luoghi di lavoro in almeno tre esercizi diversi:
 - a) Via Maqueda, n° 100 e Via Roma, n° 19 - Palermo (Zona Stazione centrale);
 - b) Via San Lorenzo, n° 312 G - Palermo

L'identificazione dei luoghi di lavoro e dei relativi obblighi si intendono estesi o soppressi in conseguenza dell'apertura, trasferimento o soppressione delle sedi dell'Ente, previa formale comunicazione all'azienda appaltatrice nel termine di 30 gg.

Entro lo stesso termine il titolare del servizio si obbliga ad adeguare le condizioni di esecuzione dell'appalto in conformità di quanto prescritto al 2° comma del presente articolo.

ART. 2. NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al precedente articolo deve essere svolto con l'osservanza di quante previsto:

- a) dal presente Capitolato d'Oneri;
- b) dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia per quanto non disciplinato dalle norme sopra richiamate nonché dal regolamento di contabilità di stato approvato con R.D. 827/1924.
- c) Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i

ART. 3 – VERIFICHE

Nel corso dello svolgimento del servizio l'Ente appaltante si riserva di effettuare delle verifiche e ciò al fine di assicurare la puntuale e corretta esecuzione della prestazione contrattuale dell'impresa appaltatrice. Le suddette verifiche sono svolte sotto la direzione del Direttore della Direzione Gestione Risorse Umane e da personale all'uopo da questi incaricato attraverso la tenuta di apposito registro di verifica o controllo nel quale vengono annotate le i rilievi, i richiami o diffide rivolte all'impresa appaltatrice. Tutte le verifiche svolte, vanno, comunque, ,annotate nel registro di cui sopra nel rispetto del contraddittorio con personale incaricato dall'impresa stessa. Le risultanze delle verifiche o dei controlli si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo previsto dal successivo articolo 5 del presente Capitolato.

A seguito dell'accertamento di inadempienze e di negligenze nel corso di verifiche e controlli, si procederà all'applicazione delle penalità previste nel successivo articolo 15.

ART. 4- CONTROVALORE DEL BUONO PASTO

Il valore del singolo buono sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai, comunicato dall' Ufficio Statistico è di €6,49.

ART. 5- CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del servizio è di € 194.700,00 oltre IVA. al 4% per equivalenti n. 30.000 buoni pasto.

Il suddetto importo è fisso e invariabile essendo esclusa ogni revisione del prezzo sopra indicato per tutta la durata dell'appalto.

L'importo complessivo contrattuale può essere ridotto o aumentato dall'Amministrazione appaltante entro il limite del quinto.

ART. 6 — CARATTERISTICHE

I buoni, forniti a cura e spese dall'azienda appaltatrice, saranno di dimensioni tascabili e riconoscibili dalle seguenti scritture a stampa:

- a) Nome dell'emittente;
- b) Denominazione dell'Ente destinatario.

ART. 7- DIRIGENTE RESPONSABILE

Il Dirigente dell'Ente preposto alla Gestione dell'Appalto viene individuato nella persona del Direttore della Direzione Gestione Risorse Umane.

ART. 8 - CONSEGNA DEI BUONI - DURATA DELL'APPALTO

La consegna dei buoni pasto dovrà essere effettuata entro 10 gg. dalla richiesta dell'Amministrazione e nelle quantità indicate nella stessa per un totale di 30.000 buoni pasto.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura potrà essere regolato in qualsiasi momento per importi non inferiori ad € 25.000,00 - I.V.A. esclusa alle condizioni di cui ai commi seguenti. Alla fattura commerciale, in regola con le norme fiscali, l'Azienda appaltatrice alleggerà i buoni effettivamente utilizzati dal personale, vidimato con timbro dell'esercizio commerciale ricevente, che costituirà al fini dell'obbligazione unico elemento certo del credito.

I buoni residui non utilizzati, saranno restituiti al momento della liquidazione della fattura finale a conclusione della fornitura.

ART. 10 - ELENCO DITTE CONVENZIONATE

L'elenco degli esercizi convenzionati sarà consegnato all'atto della prima consegna. Le variazioni saranno comunicate a mezzo fax entro 8 giorni dal verificarsi delle stesse.

ART. 11- OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

La ditta appaltatrice del servizio disciplinato dal presente capitolato d'Oneri è obbligata:

- a) Allo svolgimento del servizio nel rispetto dei termini e modalità stabiliti dall'Amministrazione appaltatrice nel precedente art. 1;
- b) A porre in essere, con tempestività ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, attraverso richiami scritti o diffide, conseguente alla rilevazione di anomalie da parte degli esercizi convenzionati nello svolgimento del servizio.

- c) Ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso d'infornio o di danni arrecati a persone dell'Amministrazione, a causa di manchevolezze o trascuratezze nello svolgimento del servizio, disciplinato dal presente capitolato.

L'Amministrazione in casi di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% del valore contrattuale per ogni mese.

E' fatto divieto, alla ditta appaltatrice di cedere il contratto pena la nullità dello stesso.

ART. 12 – PENALITÀ

A carico della ditta appaltatrice è prevista nei casi sotto elencati l'applicazione di specifiche penalità:

- a) Nei casi di ritardo o negligenza (circa il rispetto delle modalità stabilite dall'Ente appaltante) nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione stessa applica alla Ditta, previa contestazione per iscritto, una penale pari all'1 % dell'importo contrattuale mensile, per ogni giorno di ritardo o negligenza riscontrata nell'osservanza delle condizioni contrattuali;
- b) Nel caso in cui nonostante la diffida o il richiamo scritto dell'Amministrazione a fronte di precisi ritardi o negligenze dell'impresa, quest'ultima si adoperi con ritardo relativamente agli adempimenti prescritti è prevista l'applicazione di una penale pari al doppio di quella in precedenza determinata;
- c) Nel caso, infine, di ripetute negligenze e ritardi, ovvero sia venga rilevata l'assoluta incapacità dell'impresa di assicurare il regolare svolgimento del servizio appaltato, l'Amministrazione stessa può avvalersi dell'azione di risoluzione del contratto con contestuale incameramento della cauzione di cui al successivo art. del presente capitolato, a titolo di risarcimento danni.

L'azione di risoluzione è prevista altresì tutte le volte in cui l'impresa appaltatrice disattenda in toto o in parte i termini fissati dall'Amministrazione appaltante in sede di diffida.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione in subappalto a terzi del servizio disciplinato da! presente Capitolato d'Oneri, pena l'esercizio a cura della stessa dell'azione di risoluzione del contratto con incameramento della cauzione prevista nel successivo art. 14 a titolo di risarcimento danni.

ART. 14 - GARANZIA DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/06 la Ditta appaltatrice è tenuta a costituire una garanzia fideiussoria, nei modi, termini, limiti e percentuali previsti nella stessa disposizione.

ART. 15 - DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, stipulato con scrittura privata, i documenti sottoelencati:

- 1) Il presente Capitolato d'Oneri (sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale dell'impresa);
- 2) L'offerta dell'impresa aggiudicataria;
- 3) La determinazione dirigenziale di affidamento del servizio.

Il Contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che intenderà avvalersene.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta, è escluso il ricorso al collegio arbitrale potendo le parti rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro territoriale competente è quello del Tribunale di Palermo

Il Funzionario
Dr. Attilio Licciardi

Il Direttore
Dr.ssa Marianna Mirto